

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 287

37° anno

8 novembre 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2700/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2701/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾ 7**
- Regolamento (CE) n. 2702/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, recante apertura di gare relative alla fissazione degli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 2703/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾ 19**
- ★ **Regolamento (CE) n. 2704/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 3338/93 riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni 22**
- ★ **Regolamento (CE) n. 2705/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1112/93 in ordine al periodo di validità dei titoli MCS 24**
- Regolamento (CE) n. 2706/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 25
- Regolamento (CE) n. 2707/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 27
- Regolamento (CE) n. 2708/94 della Commissione, del 7 novembre 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 29

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

94/719/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 ottobre 1994, che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità 31**

94/720/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 ottobre 1994, che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 3438/93 che fissa l'elenco, per il 1994, dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri 33**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2700/94 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 1994
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 37 064 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

La comunicazione ⁽⁶⁾ relativa all'etichettatura e marcatura degli imballaggi non si applica per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

⁽⁶⁾ GU n. C 273 del 30. 9. 1994, pag. 1.

ALLEGATO I

LOTTI A e B

1. **Azioni n. (1):** 862/94 (lotto A), 863/94 (lotto B).
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA, Supply Division Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, [telex 135310 A; telefax (1) 230 75 29].
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer,
Ashdod: West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israel [tel. (972-2) 89 05 55; telefax 81 65 64; telex (0606) 26194 UNRWA IL].
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Israele.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.1.a).
8. **Quantitativo globale:** 2 669 t (3 656 t di cereali).
9. **Numero di lotti:** 2 (lotto A: 1 360 t; lotto B: 1 309 t).
10. **Condizionamento e marcatura (8) (10) (11) (12):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.2.c) e II.B.3.
Iscrizioni in lingua inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:**
— reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Ashdod.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 12 al 25. 12. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 1. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 22. 11. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 12. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 26. 12. 1994 all'8. 1. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: 29. 1. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B]; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 18. 11. 1994 fissata dal regolamento (CE) n. 2635/94 della Commissione (GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 50).

LOTTE C, D, E e F

1. **Azioni n. (1):** vedi allegato II.
2. **Programma:** 1993+1994.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento duro.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.A.1.b)].
8. **Quantitativo globale:** 18 408 t.
9. **Numero dei lotti:** 4 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (8) (12):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.2.a), II.A.3]
 - lotti C, F: alla rinfusa
 - lotto E: alla rinfusa e 169 030 sacchi e 80 aghi e filo necessario (2m/sacco) (9)
 - lotto D: in sacchi (10)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II
 - Iscrizioni supplementari: « crop year: ... » (lotto F).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura (6):** reso porto d'imbarco — fob stivato (lotto D)
reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato (lotti, C, E, F).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 19 al 31. 12. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 22. 11. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 12. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 2 al 15. 1. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (11):**

Restituzione applicabile il 18. 11. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 2635/94 della Commissione (GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 50).

LOTTO G

1. Azioni n.⁽¹⁾: 715/94 (G1); 716/94 (G2).
2. Programma: 1994.
3. Beneficiario⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario.
5. Luogo o paese di destinazione: Afghanistan.
6. Prodotto da mobilitare: frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce⁽³⁾ ⁽⁷⁾: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II.A.1.a].
8. Quantitativo globale: 15 000 t.
9. Numero dei lotti: 1 in 2 parti (G1: 10 000 t; G2: 5 000 t).
10. Condizionamento e marcatura⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹²⁾: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.2.a), II.A.3].
— Iscrizioni in inglese.
11. Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco — fob stivato⁽⁶⁾.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione (fob stivato) al porto d'imbarco: dal 19. 12. 1994 all'8. 1. 1995.
18. Data limite per la fornitura: —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 11. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 12. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione (fob stivato) al porto d'imbarco: dal 2 al 22. 1. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; [telex 22037 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario⁽⁴⁾:
Restituzione applicabile il 18. 11. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 2635/94 della Commissione (GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 50).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 574/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁶) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutte le spese di carico, di movimentazione, di stivaggio (lotti C, E, F : e di livellamento) della merce sfusa.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
— certificato fitosanitario.
- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II. A. 3) c) o II. B. 3) c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (⁹) 60 % poliestere, 40 % cotone, 20/4, senza nodi, 5 000 m/kg, in bobine da 3 kg.
- (¹⁰) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (¹¹) La fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette. Le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco porto di sbarco, terminale per containers e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei containers nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- (¹²) La comunicazione 94/C 273/01 (GU n. C 273 del 30. 9. 1994, pag. 1) relativa all'etichettatura e mercatura degli imballaggi non si applica per la presentazione delle offerte.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote Parti Partie Παρτίδα Lot Lot Lotto Partij Lote	Cantidad total (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge (in Tonnen) Συνολική ποσότητα (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale (en tonnes) Quantità totale (in tonnellate) Totale hoeveelheid (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Acción n° Aktion nr. Maßnahme Nr. Δράση αριθ. Operation No Action n° Azione n. Maatregel nr. Acção n°	País de destino Bestemmelsesland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Country of destination Pays de destination Paese di destinazione Land van bestemming País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación Mærkning på følgende sprog Kennzeichnung in folgender Sprache Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση Language to be used for the marking Langue à utiliser pour le marquage Lingua da utilizzare per la marcatura Taal te gebruiken voor de opschriften Lingua a utilizar na rotulagem
C	6 632	C 1 : 837	1728/93	Tunisie	Français
		C 2 : 3 360	1729/93	Tunisie	Français
		C 3 : 2 435	1730/93	Tunisie	Français
D	1 419		1731/93	Maroc	Français
E	8 049	E 1 : 4 052	721/94	Mauritanie	Français
		E 2 : 3 997	722/94	Mauritanie	Français
F	2 308	F 1 : 1 308	725/94	Jordan	English
		F 2 : 1 000	1732/93	Jordan	English

REGOLAMENTO (CE) N. 2701/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1994****che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che gli allegati di detto regolamento sono stati già più volte modificati successivamente all'adozione del medesimo; che i testi di modifica, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse *Gazzette ufficiali delle Comunità europee*, sono di difficile consultazione e mancano quindi della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è d'uopo pertanto procedere alla loro codificazione; che è opportuno giovare dell'occasione per precisare o rettificare la denominazione o la designazione chimica di taluni composti e per correggere alcuni errori materiali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 6.

ALLEGATO
« ALLEGATO I

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui (LMR)

- 1. Agenti antinfettivi
- 1.1. Prodotti chemioterapici
- 1.1.1. Sulfonamidi

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei sulfonamidi	Farmaco progenitore	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso	Il livello complessivo dei residui di tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei sulfonamidi non deve essere superiore a 100 µg/kg

- 1.2. Antibiotici
- 1.2.1. Penicilline

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.2.1.1. Benzilpenicillina	Benzilpenicillina	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso Latte	
1.2.1.2. Ampicillina	Ampicillina	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso Latte	
1.2.1.3. Amoxicillina	Amoxicillina	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso Latte	
1.2.1.4. Ossacillina	Ossacillina	Tutte le specie da produzione alimentare	300 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso Latte	
1.2.1.5. Clossacillina	Clossacillina	Tutte le specie da produzione alimentare	300 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso Latte	
1.2.1.6. Diclossacillina	Diclossacillina	Tutte le specie da produzione alimentare	300 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso Latte	

1.2.2. Cefalosporine

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.2.2.1. Cefquinome	Cefquinome	Bovini	200 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Rene Fegato Muscolo Grasso	

1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.2.3.1. Enrofloxacin	Somma di enrofloxacin e ciprofloxacina	Bovini Suini Volatili	30 µg/kg	Muscolo, fegato, rene	

1.2.4. Macrolidi

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.2.4.1. Tilimicosina	Tilimicosina	Bovini	1 000 µg/kg 50 µg/kg	Fegato, rene Muscolo, grasso	

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti che combattono gli endoparassiti

2.1.1. Ivermectina

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
2.1.1.1. Ivermectina	22,33-Dihydro-avermectina B1a	Bovini Suini Ovini Equidi	100 µg/kg 40 µg/kg 15 µg/kg 20 µg/kg	Fegato Grasso Fegato Grasso	
2.1.1.2. Abamectina	Avermectina B1a	Bovini	20 µg/kg 10 µg/kg	Fegato Grasso	
2.1.1.3. Doramectina	Doramectina	Bovini	15 µg/kg 25 µg/kg	Fegato Grasso	

2.1.2 Salicylanilides

Sostanze farmaco- logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
2.1.2.1. Closantel	Closantel	Bovini	1 000 µg/kg	Muscolo	
			3 000 µg/kg	Fegato	
		Ovini	1 500 µg/kg	Rene	
			5 000 µg/kg	Grasso	
			2 000 µg/kg	Muscolo	
				Fegato	
				Rene	
				Grasso	

ALLEGATO III

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori

- 1. Agenti antinfettivi
- 1.1. Prodotti chemioterapici
- 1.1.1. Sulfonamidi

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei sulfonamidi	Farmaco progenitore	Bovini, ovini, caprini	100 µg/kg	Latte	Gli LMR scadono l'1. 1. 1996. Il livello complessivo dei residui di tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei sulfonamidi non dovrebbe essere superiore a 100 µg/kg

1.1.2. Derivati della diaminopiridina

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.1.2.1. Trimetoprima	Trimetoprima	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso, latte	Il LMR provvisorio scade l'1. 1. 1996

1.1.3. Nitrofurani

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.1.3.1. Furazolidone	Tutti i residui con la struttura 5-nitro intatta	Tutte le specie da produzione alimentare	5 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso	Il LMR provvisorio scade l'1. 7. 1995

1.1.4. Nitroimidazoli

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.1.4.1. Dimitridazolo	Tutti i residui che presentano una struttura di nitroimidazolo intatta	Tutte le specie da produzione alimentare	10 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso	Il LMR provvisorio scade l'1. 1. 1995

1.2. Antibiotici

1.2.1. Tetracicline

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Tutte le sostanze appartenenti al gruppo delle tetracicline	Farmaco progenitore	Tutte le specie da produzione alimentare	600 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Rene Fegato Uova Muscolo Latte	Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1996. Il livello complessivo dei residui di tutte le sostanze appartenenti al gruppo delle tetracicline non deve superare i limiti indicati

1.2.2. Macrolidi

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.2.2.1. Spiramicina	Spiramicina	Bovini Suini	300 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Fegato Rene Muscolo	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1995. Gli LMR per il fegato, il rene ed il muscolo riguardano sia i bovini che i suini
1.2.2.2. Tilosina	Tilosina	Bovini Bovini Bovini Suini Volatili Bovini	150 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Latte Muscolo, fegato, rene Latte	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1995

1.2.3. Tiamfenicolo e composti associati

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
1.2.3.1. Tiamfenicolo	Tiamfenicolo	Bovini Volatili	40 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso	Il LMR provvisorio scade l'1. 1. 1996

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti che combattono gli endoparassiti

2.1.1. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
2.1.1.1. Febantel	Residui combinati di osfendazolo, sulfone di osfendazolo e fenbendazolo	Tutte le specie da produzione alimentare	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Fegato Muscolo, rene, grasso Latte	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1995. Gli LMR riguardano tutti i residui di febantel, fenbendazolo o osfendazolo
2.1.1.2. Fenbendazolo	Residui combinati di osfendazolo, sulfone di osfendazolo e fenbendazolo	Tutte le specie da produzione alimentare	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Fegato, Muscolo, rene, grasso Latte	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1995. Gli LMR riguardano tutti i residui di febantel, fenbendazolo o osfendazolo
2.1.1.3. Osfendazolo	Residui combinati di osfendazolo, sulfone di osfendazolo e fenbendazolo	Tutte le specie da produzione alimentare	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Fegato Muscolo, rene, grasso Latte	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1995. Gli LMR riguardano tutti i residui di febantel, fenbendazolo e osfendazolo
2.1.1.4. Albendazolo	Somma dell'albendazolo e dei suoi metaboliti misurati come 2-aminobenzimidazolo sulfone	Bovini Ovini	100 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscolo, grasso, latte Rene Fegato	Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1996
2.1.1.5. Tiabendazolo	Somma del tiabendazolo e del 5-idrossitiabendazolo	Bovini Ovini Caprini	100 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo, fegato, rene grasso Latte	Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1996.
2.1.1.6. Triclabendazolo	Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in chetotriclabendazolo	Bovini Ovini	150 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo, fegato, rene Grasso	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1995

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
2.1.1.7. Flubendazolo	Flubendazolo	Volatili Selvaggina Suini	500 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 10 µg/kg	Fegato Muscolo Uova Muscolo, fegato, rene, grasso	Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1996
2.1.1.8. Oxibendazolo	Oxibendazolo	Bovini Ovini Suini Equidi	100 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso Latte Muscolo, fegato, rene, grasso	Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1996
2.1.2. Tetra-idro-imidazoli (imidazoltiazoli)					
Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
2.1.2.1. Levamisolo	Levamisolo	Tutte le specie da produzione alimentare	10 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso, latte	Il LMR provvisorio scade l'1. 1. 1995
2.2. Agenti che combattono gli endoparassiti					
Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
2.2.1. Amitraz	Somma di amitraz e dei suoi metaboliti misurati come 2-4-dimetil-lanilina	Suini	50 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo, rene, fegato	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1996

3. Agenti che influiscono sul sistema nervoso
- 3.1. Agenti che influiscono sul sistema nervoso centrale
- 3.1.1. Tranquillanti al butirrofenone

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
3.1.1.1. Azaperol	Azaperol	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg 50 µg/kg	Rene Fegato, muscolo, grasso	Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1996

- 3.2.. Agenti che influiscono sul sistema nervoso autonomo
- 3.2.1. Antiadrenergici

Sostanze farmaco-logicamente attive	Residuo marcatore	Specie nimale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
3.2.1.1. Carazololo	Carazololo	Tutte le specie da produzione alimentare	30 µg/kg 5 µg/kg	Fegato, rene Muscolo, grasso	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1995

*ALLEGATO IV***Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali non possono essere fissati livelli massimi**

1. Nitrofurani, eccetto il furazolidone (vedi allegato III)
 2. Ronidazolo
 3. Dapsone
 4. Cloramfenicolo •
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2702/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1994****recante apertura di gare relative alla fissazione degli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁴⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91⁽⁶⁾, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 può dare luogo all'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato; che, tenendo conto della situazione del mercato nella Comunità, si è ritenuto opportuno decidere l'apertura di tale procedura;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di

ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Irlanda del Nord, in Irlanda, nei Paesi Bassi e in Danimarca.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14 dell'11 novembre 1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2703/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1994****che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio
che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi
di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcato);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimali di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che il florfenicolo deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che l'ormone di rilascio della gonadotropina deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90; che con l'estrapolazione dei dati scientifici questa classificazione nell'allegato II è applicabile a tutti gli animali da produzione alimentare;

considerando che la moxidectina deve essere inserita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90, al fine di consentire la determinazione della specificità del metodo analitico per scoprire la doramecina, per il quale deve essere stabilita una norma ufficiale;

considerando che il ceftiofur deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90, al fine di consentire il completamento della convalida del metodo analitico per il fegato bovino e suino e per i tessuti grassi; che la sorveglianza dei residui di ceftiofur sodico viene garantita con il monitoraggio del muscolo bovino e suino e dei tessuti renali;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I viene modificato come segue :

- 1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.5. Florfenicolo e composti correlati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
• 1.2.5.1. Florfenicolo	Somma di florfenicolo e dei suoi metaboliti misurati come florfenicolo-ammina	Bovini	200 µg/kg 300 µg/kg 3 000 µg/kg	Muscolo Rene Fegato *	

B. L'allegato II viene modificato come segue :

- 2. Composti organici.

Sostanze farmacologicamente attive		Specie animale	Altre disposizioni
• 2.9. L'ormone di rilascio della gonadotropina		Tutte le specie da produzione alimentare *	

C. L'allegato III viene modificato come segue :

- 1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.4. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
• 1.2.4.1. Cefotiofur	Totali di tutti i residui che conservano la struttura 6-lattamica, espresso come desfu-roilcetiofur	Bovini	2 000 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg	Rene, fegato Muscolo Grasso Latte	Il LMR provvisorio scade il 1° luglio 1997 *
		Suini	4 000 µg/kg 3 000 µg/kg 500 µg/kg 600 µg/kg	Rene Fegato Muscolo Grasso	

- 2. Agenti antiparassitari

2.3. Agenti che combattono gli endo- e ectoparassiti

- 2.3.1. Avermectini

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
• 2.3.1.1. Moxidectina	Moxidectina	Bovini Ovini	200 µg/kg 20 µg/kg	Grasso Rene, fegato	Il LMR provvisorio scade il 1° luglio 1997 *

REGOLAMENTO (CE) N. 2704/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1994**

che modifica il regolamento (CE) n. 3338/93 riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che all'articolo 5 il regolamento (CE) n. 3119/93 prevede un regime di aiuto a favore dei mandarini satsuma raccolti nella Comunità e trasformati in segmenti; che tale regime prevede il versamento di un aiuto alle organizzazioni di produttori di agrumi per i mandarini satsuma conferiti all'industria di trasformazione nel quadro di un contratto;

considerando che l'esperienza acquisita nella gestione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione⁽²⁾ induce a modificare le norme applicabili in materia di domande di aiuto presentate dalle organizzazioni di produttori di agrumi, nonché a rafforzare le disposizioni relative alle conseguenze imposte ai trasformatori qualora non rispettino il prezzo minimo da versare ai produttori o alle organizzazioni di produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3338/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 7, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fatto salvo il caso di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), il pagamento della materia prima al produttore o all'organizzazione di produttori da parte dell'impresa di trasformazione può essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o versamento postale. »

2) All'articolo 12:

a) al paragrafo 1, la lettera f) è soppressa;

b) al paragrafo 2:

— la lettera a) è soppressa;

— il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) in caso di impegno di conferimento, della dichiarazione con la quale il produttore attesta che il trasformatore gli ha pagato,

tramite versamento postale o bonifico bancario, o gli ha accreditato un prezzo pari almeno al prezzo minimo; ».

3) All'articolo 13:

a) il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

« d) una copia del bonifico bancario o del versamento postale di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o, in caso di impegno di conferimento, la prova che al produttore è stato accreditato tale prezzo, oppure una dichiarazione dell'organizzazione di produttori che l'impresa di trasformazione non ha rispettato il prezzo minimo. Nella dichiarazione occorre indicare i riferimenti ai relativi contratti; »;

b) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

« e) il certificato di cui all'articolo 10; »;

c) la lettera f) è soppressa.

4) All'articolo 16:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per ciascuna campagna di commercializzazione le autorità competenti procedono inoltre, per ogni impresa di trasformazione, a controlli per sondaggio da effettuarsi sul 10 % almeno dei bonifici/versamenti relativi alle domande di compensazione finanziaria selezionate ai fini dei controlli previsti al paragrafo 1. »;

b) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2, ove le irregolarità accertate raggiungano il 5 % rispettivamente delle domande di aiuto o di compensazione finanziaria, o dei versamenti/bonifici controllati, le autorità competenti intensificano i controlli previsti e ne informano senza indugio la Commissione. »

5) All'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

« L'impresa di trasformazione che nel corso di una data campagna non abbia rispettato il prezzo minimo da versare ai produttori o alle organizzazioni di produttori e non abbia presentato la domanda di compensazione finanziaria, alle condizioni previste dal presente regolamento, è esclusa dal regime dei contratti di trasformazione previsti all'articolo 5 nel corso delle tre campagne successive. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il disposto del punto 3, lettera a) dell'articolo 1 si applica a decorrere dalla campagna 1993/1994.

⁽¹⁾ GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2705/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1994****recante deroga al regolamento (CEE) n. 1112/93 in ordine al periodo di validità dei titoli MCS**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 83 e 251,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/94 ⁽²⁾, ha fissato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine e, in particolare all'articolo 6, la validità dei titoli MCS;

considerando che, poiché alcune compagnie di navigazione si sono rifiutate di trasportare animali vivi dal Regno Unito e dall'Irlanda a destinazione della Spagna e del Portogallo, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1994 la validità dei titoli rilasciati per tali trasporti;

considerando che, per evitare il prodursi di un vuoto giuridico, è necessario disporre che il presente regolamento entri in vigore il 3 novembre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1112/93, il periodo di validità dei titoli MCS è prorogato fino al 31 dicembre 1994 in caso di trasporto marittimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 18. 10. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2706/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ^(*)
0709 90 60	94,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	94,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	6,56 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	60,89
1001 90 99	60,89 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	109,54 ⁽⁶⁾
1003 00 10	92,41
1003 00 90	92,41 ⁽⁹⁾
1004 00 00	96,62
1005 10 90	94,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	94,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	97,30 ⁽⁴⁾
1008 10 00	35,62 ⁽⁹⁾
1008 20 00	36,68 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	6,35 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	6,35
1101 00 00	123,22 ⁽⁹⁾
1102 10 00	189,75
1103 11 10	46,22
1103 11 90	145,13
1107 10 11	119,26
1107 10 19	91,86
1107 10 91	175,37 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	133,79 ⁽⁹⁾
1107 20 00	154,12 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽¹¹⁾ Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 2707/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4

novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	8,44	5,97
1001 90 99	0	0	8,44	5,97
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	12,47	8,38
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	15,02	10,63	10,63
1107 10 19	0	0	11,23	7,94	7,94
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2708/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1994****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CE) n. 2629/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 2629/94 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza,

induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni ⁽¹⁾
1107 10 19 000	25,00
1107 10 99 000	48,00
1107 20 00 000	57,00

⁽¹⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1994

che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità

(94/719/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3410/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità dello Stato membro interessato hanno chiesto di modificare alcuni dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3094/86; che tali domande contengono tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle

suddette domande alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare i dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 27.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula y folio	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto base	Potencia del motor (kW)
Havnekendings-bogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskin-effekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά στοιχεία και αριθμοί αναγνώρισης	Όνομα σκάφους	Αριθμός κλήσης ασυρμάτου	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς κινητήρος (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registo	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

Z	474	Argo	OPSV	Zeebrugge	220
---	-----	------	------	-----------	-----

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list — Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informações a aditar à lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

Z	474	Limanda	OPSV	Zeebrugge	220
---	-----	---------	------	-----------	-----

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 1994**

che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 3438/93 che fissa l'elenco, per il 1994, dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri

(94/720/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a nove metri ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 3438/93 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce, per il 1994, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri, elenco previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86;

considerando che le autorità dello Stato membro interessato hanno chiesto di modificare alcuni dati che figurano nel suddetto elenco; che queste domande contengono

tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle suddette domande alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare i dati che figurano in tale elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3438/93 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 314 del 16. 12. 1993, pag. 17.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula y folio	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto base	Potencia del motor (kW)
Havnekendings-bogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskin-effekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά στοιχεία και αριθμοί αναγνώρισης	Όνομα σκάφους	Αριθμός κλήσης ασυρμάτου	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς κινητήρος (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motor-vermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registo	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

Z	474	Argo	OPSV	Zeebrugge	220
---	-----	------	------	-----------	-----

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list — Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informações a aditar à lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

Z	474	Limanda	OPSV	Zeebrugge	220
---	-----	---------	------	-----------	-----